



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 688 del 2000, proposto da:
Michelon Paolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Wladimiro Pegoraro e
Michele Greggio, domiciliati presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell'art. 25,
comma 1, del cod. proc. amm.;

contro

Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e
difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia,
Piazza San Marco, n. 63;

nei confronti di

Ditta Agostini e Partnes s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento in data 13.1.2000, prot. n. 00/1139, con il quale l'Università
degli Studi di Padova ha comunicato alla ditta ricorrente l'esclusione dalla gara per
l'affidamento del servizio di trasporti e facchinaggio, a causa del ritardo con cui il

plico contenente l'offerta perveniva al preposto ufficio di Ateneo (in data 26.7.99, ore 10,35) rispetto al giorno di scadenza indicato in bando (il 25.7.1999, ore 13,00);

- del decreto di aggiudicazione dell'appalto alla ditta controinteressata;
- del verbale della commissione di gara in data 24.9.1999, n. 1;
- del verbale della commissione di gara in data 25.10.1999, n. 1;
- di ogni altro atto annesso presupposto e conseguente;
- e per il risarcimento del danno subito.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Padova.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2013 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 688/2000) notificato il 21.2.2000 e depositato il successivo 8.3.2000, la ditta Michelin Paolo di Abano Terme ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento dei provvedimenti, meglio in epigrafe specificati, con i quali è stata esclusa dalla gara indetta dall'Università degli Studi di Padova con bando del 25.6.1999, a causa del ritardo con cui la domanda di partecipazione veniva inoltrata al preposto ufficio di Ateneo (in data 26.7.99, ore 10,35) rispetto al termine di scadenza indicato in bando (il giorno 25.7.1999, ore 13,00).

Avverso gli impugnati provvedimenti, parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi di gravame:

I. *Eccesso di potere per carenza dei presupposti, per difetto di trasparenza e per ambiguità della lex specialis di gara.*

Deduce che il plico contenente l'offerta e la relativa documentazione, sebbene spedito il giorno successivo a quello di scadenza indicato nel bando di gara, sarebbe comunque pervenuto tempestivamente in ragione del fatto che, cadendo il termine in un giorno festivo (ossia di domenica), avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di derivazione processuale di protrazione al successivo giorno non festivo del termine di scadenza in giorno festivo.

II. *Eccesso di potere per erroneità della motivazione, illogicità, incongruità ed illegittimità derivata.*

Lamenta che la formulazione non univoca della *lex specialis* di gara riguardo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante ad applicare termini maggiormente favorevoli all'ammissione degli aspiranti alla selezione.

L'Università degli Studi di Padova, costituitasi in giudizio in data 22.11.2000, ha controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso con memoria depositata il 22.4.2013. In data 8.5.2013, in vista dell'udienza pubblica di discussione, la ditta ricorrente ha depositato una memoria difensiva con contestuale istanza risarcitoria del danno patito a causa dell'esclusione dalla procedura di gara.

Alla pubblica udienza del giorno 24 maggio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il presente gravame viene in contestazione la legittimità degli atti con i quali la ditta Michelin Paolo di Abano Terme è stata esclusa dalla gara per l'affidamento del servizio trasporti e facchinaggi, indetta dall'Università degli Studi di Padova con bando del 25.6.1999.

Gli atti impugnati sono stati emanati in conseguenza del fatto che l'impresa ricorrente ha inviato la domanda di partecipazione alla gara, il giorno feriale seguente a quello festivo di scadenza indicato nel bando.

Con il primo motivo di doglianza, parte ricorrente deduce che la propria istanza di partecipazione sarebbe comunque pervenuta tempestivamente alla luce del principio processuale in base al quale se il termine per presentare le offerte scade in un giorno festivo, esso va prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Il motivo è infondato e va, pertanto, respinto.

Si deve, infatti, rilevare al riguardo che in materia di appalti pubblici non vi è alcuna specifica disposizione che richieda, ai fini dell'individuazione del termine per la ricezione delle offerte nelle pubbliche gare, l'applicazione delle norme dettate in materia di termini processuali (ossia di norme che riguardano appunto i termini previsti in via generale ed astratta dalle norme di diritto processuale).

Si deve, altresì, considerare che in tema di procedure di evidenza pubblica, l'individuazione del termine entro il quale può essere proposta a pena di decadenza la domanda di partecipazione, si pone a garanzia della *par condicio* dei concorrenti che hanno ottemperato con tempestività al termine medesimo e che non può essere superato, come pretende parte ricorrente, dall'opposto principio del *favor participationis*.

Pertanto, una volta che la *lex specialis* di gara abbia fissato il giorno e l'ora entro i quali i plichi contenenti le offerte debbano pervenire, la stazione appaltante non ha alcun margine di scelta circa la non ammissione delle imprese ritardatarie (Cons. St., sez. V, 10.4.2002, n. 1960).

D'altra parte i potenziali concorrenti, a fronte di un preciso termine di presentazione delle offerte, hanno l'onere di predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare con tempestività al termine medesimo.

Sotto altro profilo va osservato che, anche a voler ritenere applicabili le norme dettate in materia di termini processuali, il principio di protrazione al giorno successivo non festivo del termine di cadenza cadente in giorno festivo, non può trovare applicazione ai termini che, come nella fattispecie in esame, oltre ad essere connotati per il loro carattere perentorio ed inderogabile, devono computarsi a ritroso (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., sez. III, 20.11.2002, n. 16343; id. sez. I, 12.12.2003, n. 19041; Cons. St., sez. IV, 11.1.1983, n. 8; id. sez. V, 24.8.2006, n. 4972; T.A.R. Campania, Salerno, 23.3.2004, n. 203; T.A.R. Campania, Salerno, 11.9.2007, n. 1478).

Il Collegio non ignora che il Consiglio di Stato, con una pronuncia puntualmente posta in luce da parte ricorrente, ha regolato una fattispecie analoga in modo diverso da quanto qui è stato assunto (Cons. St., sez. V, 5 marzo 2003, n. 1214).

Esso, tuttavia, reputa di dover accogliere l'orientamento giurisprudenziale che non ritiene applicabile ai termini di scadenza delle domande di partecipazione alle gare pubbliche, il richiamato principio di posticipazione dei termini scadenti in un giorno festivo.

Difatti, a ritenere diversamente si andrebbe ad alterare la *par condicio* fra i concorrenti e si danneggerebbero coloro che si sono attenuti fedelmente alle istruzioni impartite dalla stazione appaltante.

D'altra parte, la pluralità dei mezzi di trasmissione delle offerte contemplati dalla *lex specialis* di gara (raccomandata di Stato, posta celere, agenzia di recapito o corriere autorizzati) impedisce di rinvenire, nel caso di specie, quelle cause di forza maggiore o di aggravamento ingiustificato della procedura selettiva che renderebbero legittimabile la posticipazione del termine di scadenza ovvero scusabile il ritardo, come nell'eventualità in cui il bando preveda il ricorso al servizio postale quale unico metodo di presentazione della domanda di partecipazione (cfr., *ex multis*, Cons. St., sez. VI, 3.7.2001, n. 3668).

Pertanto nel caso in cui, come quello in esame, il bando di gara dia la facoltà agli interessati di avvalersi del servizio postale in aggiunta ad altre forme di presentazione della domanda, i rischi di un eventuale ritardo nella presentazione dell'offerta ricadono sull'offerente che ha effettuato la scelta su tale, specifica, modalità di trasmissione, avendo costui avuto la possibilità di riscontrare, con congruo anticipo, che l'ultimo giorno per la presentazione delle domande avrebbe impedito, in quanto giorno festivo, la spedizione tramite servizio postale del plico contenente l'offerta a causa della chiusura domenicale dei relativi uffici (Cons. St., sez. VI, 11.10.1995, n. 1102).

Né risulta che l'impresa ricorrente sarebbe stata comunque impossibilitata, anche attraverso l'utilizzo delle altre modalità di spedizione riportate nel bando di gara (agenzia di recapito o corriere autorizzati), di inoltrare la domanda di partecipazione il giorno festivo di scadenza del termine a causa dell'asserita chiusura dell'ufficio di Ateneo preposto alla ricezione delle offerte, non risultando tale circostanza dalla documentazione posta agli atti di causa e dovendosi, al contrario, ritenere operativo il predetto ufficio fino al giorno e all'ora di chiusura specificati nel bando medesimo (ore 13,00 del 25 luglio 1999).

Privo di pregio appare, infine, il secondo e ultimo motivo di doglianza con cui parte ricorrente lamenta l'ambiguità della clausola contenente il termine di presentazione delle domande di partecipazione, avendo la *lex specialis* di gara chiaramente specificato data, ora e luogo di presentazione delle stesse.

Dalla rilevata legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara, consegue il rigetto della domanda di annullamento e di quella risarcitoria formulata nel presupposto della lesione *contra ius* degli interessi legittimi incisi dagli atti impugnati.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Attesa la specificità della questione trattata e tenuto conto, altresì, dei diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla fattispecie controversa, si rinvencono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)